



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 19 aprile 2016
(OR. en)**

8050/16

**ENV 230
MI 236
DELECT 67**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 215 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 215 final.

All.: COM(2016) 215 final



Bruxelles, 18.4.2016
COM(2016) 215 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma
della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche**

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E
AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla
Commissione a norma della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche**

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche¹ (direttiva RoHS) istituisce norme che restringono l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

L'allegato II della suddetta direttiva elenca le sostanze soggette a restrizioni e gli allegati III e IV elencano le applicazioni esentate dalle restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva stessa.

La direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo a tre diverse disposizioni, al fine di:

- specificare modalità dettagliate per la conformità ai valori massimi di concentrazione per peso nei materiali omogenei, come specificato all'allegato II della direttiva, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;
- adeguare gli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico per l'inclusione e la revoca di esenzioni dalla restrizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva RoHS;
- riesaminare e modificare l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II della direttiva, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è obbligatoria a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva RoHS. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati viene conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 luglio 2011 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio a norma dell'articolo 21.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

L'esercizio del potere delegato si è reso necessario durante il periodo di riferimento riguardo a diverse disposizioni della direttiva.

¹ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

3.1. Norme di conformità ai valori massimi di concentrazione (articolo 4, paragrafo 2)

I lavori di specificazione delle modalità dettagliate per garantire la conformità ai valori massimi di concentrazione in peso nei materiali omogenei di cui all'allegato II della direttiva sono iniziati ma sono tuttora in corso. La Commissione non ha quindi ancora adottato un atto delegato per disporre tali norme in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva.

3.2. Esenzioni dalle restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1

Nel periodo oggetto della presente relazione, la Commissione ha ricevuto circa 140 domande di adeguamento degli allegati III e IV della direttiva al progresso scientifico e tecnico, in conformità all'articolo 5 della direttiva stessa. A seguito di un'approfondita valutazione scientifica e tecnica di ciascuna domanda, in funzione dei requisiti di cui all'articolo 5, la Commissione ha adottato 29 singole direttive delegate per modificare talune esenzioni da restrizioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, negli allegati III e IV della direttiva RoHS. Attualmente sono al vaglio della Commissione 98 domande.

Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni a 28 direttive delegate della Commissione entro il termine previsto dall'articolo 22 della direttiva RoHS. Allo scadere del termine di cui all'articolo 22, ciascun atto delegato è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea² ed è entrato in vigore alla data indicata nell'atto

² Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 (GU L 348 del 18.12.2012, pag. 16).
Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 (GU L 348 del 18.12.2012, pag. 18).
Direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 45).
Direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 47).
Direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 49).
Direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 51).
Direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 53).
Direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 55).
Direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 57).
Direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 59).
Direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 61).
Direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 63).
Direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 65).
Direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 67).
Direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 69).
Direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 71).
Direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 73).
Direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 75).
Direttiva delegata 2014/69/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 72).
Direttiva delegata 2014/70/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 74).
Direttiva delegata 2014/71/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 76).
Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 78).
Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 80).
Direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 82).
Direttiva delegata 2014/75/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 84).
Direttiva delegata 2014/76/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 86).
Direttiva delegata (UE) 2015/573 della Commissione, del 30 gennaio 2015 (GU L 94 del 10.4.2015, pag. 4).
Direttiva delegata (UE) 2015/574 della Commissione, del 30 gennaio 2015 (GU L 94 del 10.4.2015, pag. 6).

medesimo. Tuttavia, recentemente il Parlamento europeo ha sollevato obiezioni³ in merito a una direttiva delegata, in conformità all'articolo 22 della direttiva RoHS. Di conseguenza, la Commissione sta rivalutando le domande ancora in sospeso interessate per tenere conto dei recenti sviluppi nella disponibilità di alternative all'uso delle sostanze in questione.

3.3. Modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (articolo 6, paragrafo 3)

La Commissione ha valutato le sostanze aventi priorità massima ai sensi del considerando 10 della direttiva RoHS. A seguito di un'approfondita valutazione scientifica e tecnica delle sostanze in questione, comprese sostanze simili, la Commissione ha adottato una direttiva delegata a norma dell'articolo 6, limitando altre 4 sostanze, vale a dire il bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), il butil benzil ftalato (BBP), il dibutil ftalato (DBP) e il diisobutil ftalato (DIBP). Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni alla direttiva delegata della Commissione entro il termine previsto dall'articolo 22 della direttiva RoHS. Di conseguenza, la direttiva delegata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea⁴ ed è entrata in vigore alla data in essa indicata.

3.4. Considerazioni generali relative all'esercizio dei poteri delegati nel quadro della direttiva RoHS

Per la preparazione e l'adozione di ciascuna direttiva delegata concernente la valutazione di una domanda di esenzione o di una nuova restrizione di sostanza, è necessario seguire un iter specifico per conformarsi alle prescrizioni della direttiva e ai principi di migliore regolamentazione della Commissione. L'iter comprende in particolare: una valutazione scientifica e tecnica affidata a un consulente esterno, ampie consultazioni delle parti interessate, la consultazione del gruppo di esperti degli Stati membri convenuto per la preparazione di atti delegati a norma della direttiva RoHS, la notifica con termine di due mesi al comitato TBT dell'OMC, nonché il termine di controllo di due mesi del Parlamento europeo e del Consiglio.

Pur in assenza di un termine specifico per l'adozione di atti delegati in merito a domande di nuove esenzioni, la Commissione è tenuta a prendere una decisione sulle domande di rinnovo delle esenzioni esistenti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda, a meno che circostanze specifiche giustifichino altre scadenze (articolo 5, paragrafo 5). Il rispetto di tale esigenza si è rivelato difficile. In effetti, la necessità di seguire le fasi procedurali di cui al paragrafo precedente rende impossibile, nella pratica, l'adozione da parte della Commissione di un atto delegato entro 12 mesi. La Commissione intende pertanto considerare la possibilità di includere nella sua prossima proposta legislativa di revisione del campo di applicazione della direttiva RoHS una proroga dei termini di adozione degli atti delegati sul rinnovo delle esenzioni esistenti.

³ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sulla direttiva delegata della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio nelle applicazioni di illuminazione generale e di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA)).

⁴ Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015 (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10).

4. CONCLUSIONE

Negli ultimi cinque anni la Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti a norma della direttiva 2011/65/UE. Essa invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.